
3 01143

,01B



Ill.mo Presidente del Tribunale di Verbania

Istanza di Riabilitazione

ORIGINALE

RV593

<u>La</u>

. Ò.

, con scde legale in

in persona del legale rappresentante pro tempore, signor

, rappresentata e difesa dagli avvocati

e presso lo studio di quest'ultimo in Verbania, via Toscanini

n. 9, elettivamente domiciliata come da procura a margine del presente atto

PREMESSO CHE

1. A carico della società sono stati protestati gli assegni, a firma del legale rappresentante dell'istante, indicati nella tabella sotto-riportata:

PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto, signor

in proprio c nella qualità di legale rappresentante pro tempore della

delega a rappresentare c ultendere la ogni stato e grado del presente giudizio, compreso il reclamo ed ogni eventuale impugnazione o appello, gli avvocati

cleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Verbania, via Toscanini n.9, conferendo loro ogni facoltà prevista dal mandato o dalla legge, compresa quella di nominare nuovi difensori, farsi sostituire ed eleggere domicilio, transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, deferire il giuramento decisorio, rinunciare agli atti di causa, proporre domande nuove, riscuotere ed incassare somme e rilasciare quictanze.

Ricevuta altresi informazione dai predetti legali sull'utilizzazione dei miei dati personali, e di quelli della società ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, ne consento la loro utilizzazione, in tutte le forme più opportune e nella misura necessaria all'espletamento dei presente mandato.

E AUTOGRAFA

0114330518

	Importo lire/curo	Scadenza	Data protesto	Ufficiale levatore	Data pagamento
1.	Assegno banca Antonveneta n. 0135423386 di E 15.000,00	30.6.2005	15.7,2005	Segretario comunale Faceza	20.7.2005
2.	Assegno banca Antonveneta n. 0127924698 di E 32,993,62	30.6.2005	15.7,2005	Segretario comunale Facaza	26.7.2005
3.	Assegno banca Antonveneta n. 0127924691 di € 500,00	30.6.2005	15.7.2005	Segretario comunale Factiza	29.7.2005
1.	Assegno banca Antonvencta n. 0127924696 di € 5.871,42	30.6.2005	15,7,2005	Segretario comunale Factiza	21,7,2005
5.	Assegno hanca Antonveneta n. 0135419342 di € 5.000,00	30.6.2005	15.7,2005	Segretario comunale Facaza	20.7,2005
6.	Assegno banca Antonvencts n. 0120643137 di € 10,000,00	18.7.2005	2.8.2005	Segretario comunale Pacuza	6.8.2005

2. La predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto secondo le date di cui sopra (come si evince dagli allegati prodotti come doc. n. 1).

In particolare:

- l'assegno n. 0135423386 di € 15.000,00= del 30.6.2005 è stato pagato il 20.7.2005;
- l'assegno n. 0127924698 di € 32.993,62= del 30.6.2005 è stato pagato il 26.7.2005;
- l'assegno n. 0127924691 di € 500,00= del 30.6.2005 è stato pagato il 29.7.2005;
- l'assegno n. 0127924696 di € 5.871,42= del 30.6.2005 è stato pagato il 21.7.2005;

- l'assegno n. 0135419342 di € 5.000,00= del 30.6.2005 è stato pagato il 20.7.2005;
- l'assegno n. 0120643137 di € 10.000,00= del 18.7.2005 è stato pagato il 6.8.2005.
- 3. Dalla data dell'ultimo protesto (2.8.2005) è trascorso più di un anno, come richiesto, tra l'altro, dalla L. 108/96 (e come risulta dalla Visura Protesi al 20.3.2008: doc. n. 2); ai sensi di tale norma, infatti: "Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi".
- 4. Peraltro, né la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Ravenna (e cioè quella del luogo in cui sono stati elevati i protesti: Faenza), né quella del Verbano Cusio Ossola (luogo in cui ha sede l'impresa istante), consentono la cancellazione del protesto per assegno bancario ai sensi della L. 12 febbraio 1955, n. 77 (e s.m.i.), se non dopo che il debitore protestato abbia ottenuto la riabilitazione (si producono: estratto dal sito www.ra.camcom.it: doc. n. 3; lettera CCIAA Verbano Cusio Ossola dell'1.4.2008: doc. n. 4).
- 5. Con la presente istanza si richiede all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito di disporre la riabilitazione della società

Il vigente art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 77, infatti, così prevede: "Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3- bis del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480".

Come si può evincere dallo stesso tenore letterale della norma, fra i titoli di credito, per i quali si può ottenere l'automatica cancellazione del protesto in caso di pagamento entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, non risulta l'assegno bancario.

Una simile esclusione ha sollevato aspre critiche in dottrina (cfr. CARRATO, Riflessioni essenziali sulla modificata disciplina delle pubblicità dei protesti, in Giur. merito, 2001, 6, 1472) ed è persino giunta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale però l'ha ritenuta legittima (cfr. Corte Cost., 14 marzo 2003, n. 70, in DVD Juris Data ed in Foro it., 2003, I, 993).

Come risulta peraltro dai documenti prodotti, la disapplicazione della cancellazione automatica prevista dall'art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 77 (e s.m.i.) è prassi costante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato

ed Agricoltura, le quali in caso di protesto per assegno bancario consentono la cancellazione solo ed esclusivamente in presenza della riabilitazione del debitore protestato (la CCIAA di Verbania così afferma nella lettera dell'1.4.2008: "Per presentare istanza di cancellazione di un protesto di assegno è necessario ottenere un provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale competente nel territorio in cui risiede l'istante, per ottenere il quale è necessario non avere subito ulteriori protesti per il periodo di un anno al decorrere dal giorno della levata del protesto da cancellare": doc. n. 4. L'orientamento della CCIAA di Ravenna è identico: cfr. doc. n. 3).

Alla luce di quanto appena osservato, è evidente che l'unico mezzo di tutela possibile per la società istante, la quale ha subito il protesto per un mero emore ed ha pagato tutti gli assegni protestati pochissimi giorni dopo la loro emissione ed il loro protesto (doc. n. 1), è la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della L. n. 108/1996.

La stessa Corte Costituzionale, nel precedente sopra citato, ha evidenziato come la scelta di escludere l'applicazione dell'art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 77 per il protesto dell'assegno bancario è giustificata solo nella misura in cui si ritenga applicabile la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della L. n. 108/1996 (Corte Cost., 14 marzo 2003, n. 70, in DVD Juris Data ed in Foro it., 2003, l, 993, cit., la quale così osserva: "il protrarsi - nonostante il successivo adempimento nel "termine di grazia" - dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, e come tale non censurabile da questa Corte, a fronte della diversa soluzione adottata per il debitore cambiario adempiente nel "termine di grazia", al quale la legge

riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell'iscrizione"). Anche in dottrina si riconosce ormai pacificamente l'applicabilità dell'istituto della riabilitazione, osservando che "con la l. 7 marzo 1996, n. 108, è stata prevista, in generale, la possibilità, per il debitore protestato che abbia adempiuto successivamente all'obbligazione non onorata e non sia incorso nella levata di altri protesti entro un certo lasso temporale, di ottenere la riabilitazione" (CARRATO, Riflessioni essenziali sulla modificata disciplina delle pubblicità dei protesti, in Giur merito, 2001, 6, 1472, cit.).

Ed infatti la giurisprudenza ha stabilito che "la previsione dell'art. 17 marzo 1996 n. 108, in tema di riabilitazione a favore di chi abbia subito protesto, si applica anche in caso di protesto di assegni" (Trib. Roma, 19 agosto 1998, in Giur. it., 1999, 2084; conforme Trib. Venezia, 23 aprile 1998, in Giur. merito, 1998, 617, secondo la quale: "Il pagamento dell'obbligazione per cui fu levato il protesto e la decorrenza del termine di un anno dall'ultimo protesto sono condizione necessaria e sufficiente per la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 l. 7 marzo 1996, n. 108").

6. Sul piano applicativo, non osta alla riabilitazione il fatto che la abbia subito più protesti (peraltro negli stessi giorni e nell'ambito di un errore contabile contestuale).

La giurisprudenza infatti afferma pacificamente che "La riabilitazione di cui all'art. 17 l. n. 108 del 1996 ("Disposizioni in materia di usura") può essere concessa anche al debitore pluriprotestato che - trascorso un anno dall'ultimo protesto - dimostri di avere adempiuto a tutte le obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati e di non avere subito altri protesti. In tal

caso la relativa domanda, anche in presenza di più protesti, può essere contenuta in una sola istanza e dalla stessa prende vita un unico procedimento e la riabilitazione può essere concessa con un unico decreto" (Trib. Pescara, 24 settembre 2007, in Red. Giuffrè, 2007; conforme Trib. Vibo Valentia, 20 marzo 1997, in Giust. civ., 1997, I, 1961).

Per tutti questi motivi, la come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Presidente del Tribunale di Verbania voglia disporre e dichiarare la riabilitazione della stessa nonché, ove occorra del legale rappresentante della stessa.


Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) documentazione protesti e pagamenti;
- 2) visura protesti al 20.3.2008;
- 3) estratto dal sito www.ra.camcom.it;
- 4) lettera CCIAA Verbano Cusio Ossola dell'1.4.2008.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.

La presente controversia è di volontaria giurisdizione, per cui ai fini del pagamento del Contributo Unificato Atti Giudiziari verrà versata all'atto dell'iscrizione a ruolo la somma di € 70,00=.

Torino-Verbania, 18 luglio 2008



TRIBUNALE DI VERBANIA
DEPOSITATO IL

A 1 LUG 7888
CANCELERIA VOLORTARIA
IL UNIBORIORI

N.593/08 V. G.

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Presidente ff.

rilevato che risultano provati con i documenti allegati tutti i presupposti per il suo accoglimento (pagamento integrale dei n.6 assegni bancari meglio specificati in ricorso nei termini di cui all'art.8 L. n.386/1990, decorso del termine annuale dalla data del protesto, assenza di ulteriori protesti);

visto l'art. 17 della L. n.108 del 1996

DISPONE

Verbania, 23/7/2008

Il Presidente ff.

Dr. Maria Serena Riccobono

1

